



1.13.6/89/2016



Comune di Novara

Servizio Governo del Territorio e Commercio

Prot. 81359
R.I. 02/13133

Novara, 15 DIC 2016

Consiglio delle Autonomie Locali

Osservazioni sulla bozza di Regolamento Regionale "Disciplina della Conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'art. 15 bis della L.R. 56/77"

Leggendo l'art. 5, comma 2 della bozza, viene subito da osservare che sarebbe più appropriato che lo svolgimento delle conferenze avvenisse presso la sede del soggetto proponente, anziché "presso la sede regionale territorialmente competente, o della Provincia o della Città metropolitana interessata".

Ciò premesso, in linea più generale, si osserva quanto segue.

La conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'art. 15 bis della L.R. 56/77 ha il compito di intervenire nell'iter di formazioni delle varianti dello strumento urbanistico generale ed è assimilabile, ancorché diversamente definita dalla legge regionale, all'istituto della conferenza di servizi di cui alla legge 241/90, art. 14, che ha la funzione di far convergere a un tavolo comune più pubbliche amministrazioni, nonché organi ed enti diversi dal soggetto proponente, al fine di attivare un confronto su tematiche comuni, semplificando e razionalizzando così i procedimenti.

La conferenza ha quindi lo scopo di acquisire più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, necessari alla definizione del procedimento.

Desta quindi molte perplessità la volontà, espressa nella proposta di Regolamento, di codificare come procedura ordinaria la suddivisione delle conferenze in più sedute distinte, separate da un cospicuo lasso di tempo e corrispondenti ciascuna a una precisa e autonoma fase istruttoria.

Sotto il profilo sostanziale, si osserva che la fase istruttoria dovrebbe opportunamente essere unica e preliminare alla conferenza e la documentazione fornita dal soggetto proponente ai soggetti partecipanti dovrebbe essere sufficiente a consentire, in sede di conferenza, l'espressione di un parere compiuto.

Sotto il profilo strettamente giuridico, si rileva che la suddivisione della conferenza in più sedute non è contemplata neppure in via ipotetica nel dettato normativo né dell'art. 15, né dell'art. 15 bis della legge 56/77, meno che mai in quello della legge 241/90.





Comune di Novara
Servizio Governo del Territorio e Commercio

Si ritiene quindi che il ricorso alla sospensione e alla riconvocazione in diversa data della stessa conferenza non dovrebbe essere assunta dal Regolamento come prassi ordinaria, bensì contemplata come procedura eventuale e del tutto eccezionale, solo nei casi in cui la documentazione fornita dall'ente proponente presentasse evidenti e oggettive carenze, tali da non consentire la valutazione da parte degli altri soggetti partecipanti e, di conseguenza, l'espressione di un parere compiuto.

Diversamente, si ritiene che la suddivisione delle conferenze in più sedute quale prassi ordinaria, produca una dilatazione a dismisura dei tempi della procedura e, di conseguenza, un aggravio del procedimento, in contrasto con i principi di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa.

Novara, 14/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO
Arch. Maurizio Fodda

L'ASSESSORE
AL GOVERNO DEL TERRITORIO
Arch. Federica Borreani

